DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/423/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che, nel corso di una prima ispezione, non era stato giudicato soddisfacente alcuno stabilimento ; che la decisione 82/954/CEE della Commissione (3) ha fatto divieto agli Stati membri, a livello comunitario, d'importare carni fresche in provenienza dagli stabilimenti del Paraguay, pur prevedendo per i medesimi, a livello delle legislazioni nazionali, la facoltà di mantenere durante un periodo di sette mesi — per non interromperle troppo bruscamente — le correnti di scambio eventualmente esistenti con gli stabilimenti proposti dalle autorità del Paraguay ;

considerando che da una nuova ispezione, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE ed all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), è risultato che il livello igienico di taluni stabilimenti è nel frattempo migliorato e può essere giudicato soddisfacente in uno stabilimento ;

considerando che tale stabilimento può pertanto essere iscritto in un elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità ;

considerando che la precedente decisione che vietava agli Stati membri l'importazione di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti del Paraguay deve essere perciò abrogata ;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria ;

considerando che le importazioni di carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che, in particolare, l'importazione di certe categorie di carni in provenienza dai paesi terzi e la loro riesportazione verso altri Stati membri, quali le carni in pezzi inferiori ai 3 kg o le carni che contengono i residui di alcune sostanze per le quali la regolamentazione comunitaria non è applicabile o che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinatario conformemente alle disposizioni generali del trattato ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Lo stabilimento del Paraguay che figura in allegato è autorizzato ai fini dell'importazione nella Comunità di carni fresche in conformità del suddetto allegato.

2. Le importazioni in provenienza dallo stabilimento di cui al paragrafo 1 restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate nel campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 39.
(4) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

Articolo 3

La decisione 82/954/CEE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata ed eventualmente modificata anteriormente al 1° agosto 1984.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° agosto 1983.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI

Numero di autorizzazione	Nome	Indirizzo
CARNE BOVINA		
Macello e laboratorio di sezionamento		
5	Codega SA	Tablada Nueva